

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 1_2023 DI

EREDITÀ DIGITALE: INQUADRAMENTO GENERALE *di Diego Apostolo*

(Approvato dalla Commissione Informatica il 19.10.2023)

ABSTRACT

La rivoluzione digitale ha provocato effetti significativi, anche dal punto di vista successorio, che impongono capacità di adattamento delle categorie tradizionali, e delle teorie classiche, alla luce dell’evoluzione (digitale) dello stesso concetto di “identità”, di “morte” e di “eredità”.

Allo stato attuale viene riconosciuta una protezione normativa limitata, lasciando alla giurisprudenza il compito di colmare alcuni vuoti di tutela e al testatore il compito di regolamentare la vicenda successoria avente ad oggetto le “entità digitali” con gli strumenti giuridici a disposizione, per come consegnati dall’attuale ordinamento.

Il presente studio, senza pretesa di esaustività, tenta di offrire alcuni spunti di riflessione per un inquadramento generale della fattispecie in esame, tanto complessa quanto suggestiva ed in costante evoluzione.

SOMMARIO: 1. Fenomeno successorio e società dell’informazione. – 2. Identità personale, identità digitale ed eredità digitale. – 3. Il concetto di *digital death* o “morte digitale”. – 4. Il patrimonio digitale tra *digital assets* e diritti della personalità. – 5. Regime giuridico tra tutela normativa e interventi giurisprudenziali. – 6. Conclusioni.

1. Fenomeno successorio¹ e società dell’informazione.

L’estinzione della persona fisica pone all’ordinamento giuridico il complesso tema della sorte di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti già in titolarità del defunto, e delle situazioni possessorie lui spettanti, cui preme assicurare continuità.

Tradizionalmente, la successione *mortis causa* esprime il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità della situazione soggettiva giuridicamente rilevante preesistente (sia essa attiva e/o passiva, o anche preliminare ed in via di formazione), la quale rimane identica a se stessa in ogni elemento diverso dall’imputazione soggettiva.

¹ Sulla successione in generale, sugli interessi sotτesi alla vicenda e sulla successione a causa di morte cfr. SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1990, p. 89 ss.; CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, Tomo 1, Milano, 2009, p. 5 ss.; BERTOLINI G., *La successione in generale*, Successioni e donazioni, a cura di FAVA P., Milano, 2017, p. 5 ss.; CASTELLANO P., *La successione a causa di morte*, Successioni e donazioni, a cura di FAVA P., Milano, 2017, p. 23 ss.; LA PORTA U., *Lezioni, Successioni a causa di morte*, Milano, 2016, p. 1 ss. Sul tema della successione digitale cfr. D’ARMINIO MONFORTE A., *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020; RESTA G., *La morte digitale*, in Dir. Inf., 6/2014, p. 891 ss.; ZICCARDI M., *Beni digitali e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2022; PALAZZO M., *La successione nei rapporti digitali*, Vita Notarile n. 3, 2019, pp. 1309-1336.

La successione *mortis causa* può essere universale o particolare, a seconda che concerna, rispettivamente, la totalità dei beni relitti nell'intero o per quote (si parla, in questo caso, di eredità) ovvero la singolarità di uno o più beni o rapporti determinati (si parla, in questo caso, di legato): la distinzione della chiamata sta, unicamente, nella modalità di devoluzione (art. 588 c.c.).

La designazione dei chiamati (quali eredi e/o legatari) è opera della legge (nella successione legittima) e/o, in tutto o in parte, del testatore (nella successione testamentaria) (art. 457 c.c.).

L'ordinamento testimonia della necessità del fenomeno successorio e dell'esigenza legislativa di provvedere alla devoluzione del patrimonio del soggetto estinto per il tempo successivo alla morte. Ed infatti, l'insieme delle regole di disciplina della devoluzione *mortis causa* rende evidente gli interessi prevalentemente pubblici che animano l'intera vicenda, tra i quali si annoverano l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica dei creditori (assicurata dall'art. 2470 c.c.), l'interesse alla prosecuzione delle situazioni possessorie senza soluzione di continuità (come previsto dall'art. 1146 c.c.) e l'interesse dello Stato ad evitare la proliferazione di *res nullius*, limitando al massimo le ipotesi di acquisizione a patrimonio pubblico (da ciò la residualità, rispetto alla successione legittima, della vicenda devolutiva ultima disciplinata dall'art. 586 c.c.).

Sempre in linea generale, la regola attorno cui orbita la materia è quella della trasmissibilità dei soli diritti patrimoniali e, per converso, della intrasmissibilità dei c.d. diritti personalissimi (fra cui si annoverano i diritti della personalità²). In tale ultima ipotesi, eccezionalmente, la legge consente ad alcuni soggetti (legati da qualificanti vincoli al defunto) di agire per la tutela di interessi meritevoli di protezione per la particolare valutazione che ne fa il Legislatore. Peraltro, non ogni acquisto subordinato alla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte, in quanto esistono acquisti (pensione, indennità *et similia*) che dipendono dalla morte ma che non derivano dal patrimonio del defunto, ed avvengono direttamente a favore dei superstiti *iure proprio* e non, appunto, *iure successionis* (la morte, in sintesi, è occasione – e non causa – dell'acquisto)³.

² Vengono considerati diritti personalissimi: il **diritto alla vita** (a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica); il **diritto alla salute** (a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria integrità fisica e psichica); il **diritto al nome** (a presidio del fondamentale interesse della identità persona umana con funzione di distinzione e identificazione sociale, quale principale segno identificativo della stessa), e allo **pseudonimo**, che gode di analoga tutela (nome diverso da quello attribuito per legge, con cui il soggetto è conosciuto in determinati contesti); il **diritto all'integrità morale**, a presidio del fondamentale interesse della persona umana al proprio **onore** (cioè al proprio valore sociale dato dall'insieme di doti morali), **decoro** (cioè al proprio valore sociale dato dall'insieme delle sue doti intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinarne il pregio nell'ambiente in cui vive) e **reputazione** (cioè alla stima di cui gode nel proprio ambiente sociale, per tale intendendosi l'opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro di un determinato soggetto); il **diritto all'immagine** (a presidio del fondamentale interesse della persona alla corretta e vera rappresentazione delle proprie sembianze fisiche, morali e intellettuali); il **diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali** (a presidio del fondamentale interesse della persona a non far conoscere fatti, situazioni o vicende della propria vita familiare o personale, anche se svoltesi al di fuori del recinto domestico, che non abbiano un interesse socialmente apprezzabile); il **diritto all'identità personale** (di cui si dirà). V. TORRENTE A.-SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013, pp.120-142; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, pp.179-194. Sulla relazione tra successione *mortis causa* e diritti extrapatrimoniali v. ARCELLA G., *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, in Notariato 6/2021, pp. 608-614; cfr. amplius ZACCARIA A., *Diritti extrapatrimoniali e successioni*, Padova, 1988, XV.

³ In tal senso, v. **Cass. civ. 14 dicembre 2004 n. 8059**.

Il sistema conosce, infine, il fenomeno della c.d. **vocazione anomala**, che – salvo la derivazione *iure successionis* – è una deroga al principio di universalità e unità della successione dovuta ad esigenze produttive – evitare che la proprietà si frazioni frantumando così la capacità produttiva del bene – ovvero a esigenze di protezione dei più stretti congiunti – cui la legge vuole assicurare una tutela economica che va oltre l'eventuale diritto all'eredità o al legato e che in taluni casi prescinde dalla sussistenza di uno status di coniugio o parentela. Sulle vocazioni anomale quali deroghe al principio di universalità della successione cfr. CASTELLANO P., *op. cit.*, p. 57 ss.; sul rapporto tra diritti extrapatrimoniali e

Nell'attuale epoca, chiamata "tecnologica" o "digitale", dominata da macchine computazionali sempre più autonome e "intelligenti", l'incessante sviluppo tecnologico ha mutato profondamente le relazioni umane e ha scandito il passaggio verso la "**società dell'informazione**"⁴, caratterizzata dalla sovrapposizione del mondo reale (off line) ad un nuovo mondo (on line), globale ed ubiquitario, denominato "**infosfera**" (definibile quale nuovo ambiente globale costituito da dati, informazioni, conoscenze e comunicazioni)⁵ o "**cyberspazio**" (definibile quale spazio globale e digitale in cui avvengono le interazioni, composto da "bit e reti interconnesse")⁶.

L'accesso alla rete, la nascita dell'identità digitale e la comparsa dell'*homo numericus*⁷, costituiscono espressioni della post-umanità capaci di generare una nuova concezione integrale sia della persona che di patrimonio personale, composto di "nuove entità" digitali.

2. Identità personale, identità digitale ed eredità digitale.

Presupposto logico-giuridico necessario di tutta la vicenda ereditaria è il concetto naturalistico di **esistenza** (tanto in vita quanto in rete) che racchiude in sé il concetto relazionale di **identità** (personale e digitale)⁸.

Allo stato attuale, coesistono due modi di interpretare l'"**identità personale**":

- (a) una concezione statica, quale complesso di segni distintivi – cioè dei caratteri personali e delle risultanze anagrafiche (nome, cognome, sesso, altezza, colore degli occhi) – che servono ad identificare il soggetto e che gli permettono di distinguersi dagli altri nella sua vita di relazione, cioè nei rapporti con i poteri pubblici e rispetto agli altri consociati⁹;

successione anomala, v. ARCELLA G., *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, cit., p. 611.

⁴ Il termine viene usato in sociologia per descrivere l'attuale società post-industriale, in cui gestione efficiente dell'informazione e della conoscenza hanno sostituito il ruolo svolto dal lavoro e dal capitale, e dove l'economia risulta basata su beni e servizi intangibili fondati proprio sui dati e sull'informazione. V. voce "Infosfera", Dizionario Legal Tech a cura di ZICCARDI G. e PERRI P., pp. 891-893.

⁵ Cfr. voce "Infosfera", Dizionario Legal Tech a cura di ZICCARDI G. e PERRI P., pp. 526-528.

⁶ Cfr. voce "Ciberspazio", Dizionario Legal Tech a cura di ZICCARDI G. e PERRI P., pp. 167-169.

⁷ La scomposizione e ricomposizione che la rete opera di dati elettronici associati agli uomini (disseminati in internet e distribuiti in molteplici banche dati), ha portato il sociologo francese Pierre Mounier e il sociologo portoghese Moises de Lemos Martins a coniare questa espressione. Secondo CAMARDI C., *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in Dir. Inf., 2018, p.70, la raccolta di dati in rete, in altri termini, frantuma l'unità del pensiero e dei sentimenti in una molteplicità di "pezzi" che, sempre in rete, possono essere ricomposti e dare vita a identità non necessariamente coincidenti con quella del mondo reale.

⁸ Sulla possibile definizione di "identità digitale" nel quadro normativo e sulla difficoltà di individuare una definizione univoca v. NASTRI M., *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, Il diritto nell'era digitale, Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia, Milano, 2022, pp. 3-20; v. altresì BALTI A., *Sorte dei dati digitali e tutela dell'identità personale telematica dopo la morte*, Il diritto nell'era digitale, Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia, Milano, 2022, pp. 21-36. Particolarmente significativi su questi aspetti sono i saggi di RODOTÀ S., *Identità e Quattro paradigmi per l'identità*, in Vivere la democrazia, Bari-Roma, 2018.

⁹ Fissare tali elementi in un documento identificativo (il cui rilascio è, in Italia, una prerogativa statale o comunque affidata a soggetti pubblici o vigilati) equivale a cristallizzare l'identità di una persona. In questo senso l'espressione "identità personale" compare in diversi testi normativi, tra cui la Legge Notarile (v. art. 49 L. n. 89/1913: "Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento") e il Regio Decreto in tema di pubblica sicurezza (v. art. 144 R.D. 773/1931: "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici").

(b) una concezione dinamico-evolutiva, frutto di elaborazione giurisprudenziale che trova linfa nell'art. 2 Cost.¹⁰, quale «*diritto di ogni persona ad essere sé stessa, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione*»¹¹.

Si passa, quindi, da una concezione “fissa” dell'identità personale (quale mera estensione del diritto al nome e all'immagine) ad una “dinamica” (l'identità personale viene intesa come processo continuo di costruzione e di identificazione con uno o più modelli rinvenibili in un dato ambiente sociale)¹².

Le moderne tecnologie, sovrapponendo il mondo reale a quello virtuale, hanno progressivamente e nel tempo generato una forma di identità parallela rispetto a quella tradizionalmente conosciuta, e che ne è – per certi versi – un derivato: l'**identità digitale**¹³.

La creazione di una identità digitale (il “lato logico” di una persona che permette di ricavare informazioni utili e reali sulla sua vita naturale) è frutto di un processo che vede quale elemento portante la stessa innovazione tecnologica¹⁴. Come è stato osservato, uno degli aspetti forse più rilevanti connessi all'evoluzione di internet è il tipo di utilizzo che ne viene fatto dagli utenti: da una forma di fruizione che inizialmente era quasi esclusivamente di consultazione passiva, si è passati ad un modello che prevede una crescente interazione con lo strumento, arrivando ad un utilizzo che contempla sempre più spesso l'inserimento di propri contenuti¹⁵.

Il concetto di “identità digitale”, dunque, può non considerarsi un concetto del tutto nuovo. Muta la forma, ma non la sostanza: l'elemento di novità è dato dal mezzo attraverso il quale l'identità stessa si manifesta, vale a dire la **rete**.

¹⁰ V. art. 2 Cost.: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”. Il leading case è il c.d. Caso Veronesi. V. Cass. civ. 22.6.1985 n. 3769: “*Nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 Cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc.*”.

¹¹ A tale riguardo, v. Corte Cost. 3.2.1994 n. 13: “[...] Ciò posto, è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta – come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo [...]”. V. altresì Corte cost., 23.7.1996, n. 297: “[...] La Corte, nella sent. n. 13 del 1994 ha già riconosciuto che il cognome “gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità”; tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce “il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale”, è riconosciuto “come bene oggetto di autonomo diritto” dall'art. 2 della Costituzione. D'altra parte il diritto all'identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra “i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana” sicché la sua lesione integra la violazione dell'art. 2 citato [...]”.

¹² Si badi. Il diritto all'identità personale (quale diritto a che i profili della propria personalità – onore, reputazione, decoro, nome, immagine – vengano divulgati nel rispetto del principio di verità, e ove vi sia un interesse socialmente apprezzabile) va distinto, per un verso, dal diritto all'integrità morale (quale diritto a non vedersi attribuiti fatti e a non essere oggetto di valutazioni suscettibili di creare, attorno alla persona, un giudizio morale di disvalore) e, per altro verso, dal diritto alla riservatezza (quale diritto a non veder rappresentati all'esterno profili della propria personalità e della propria vita privata). In tal senso, v. TORRENTE A.-SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, cit. e GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, cit.

¹³ V. NASTRI M., *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, cit.

¹⁴ Sul collegamento alla persona fisica dell'identità digitale, quale esito di un (momentaneo) lungo percorso, si veda ancora NASTRI M., *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, cit., pp. 3-10.

¹⁵ Così, efficacemente, BONAVITA S., *Il corpo elettronico. Il diritto di internet nell'era digitale*, Milano, 2020, p. 107.

L'identità digitale è ora comunemente accolta come identità "in rete" (o "virtuale") e, parimenti a quanto accade per quella personale, viene intesa in una duplice accezione: per un verso, tocca l'aspetto delle tecniche di identificazione e, per altro verso, l'aspetto della personalità in rete. Due, quindi, ai fini che qui interessano, sono modi di interpretare l'identità digitale:

- (a) una concezione statica, quale rappresentazione digitale dell'identità reale (che si traduce in un insieme di dati e di informazioni, o attributi, che individuano il titolare)¹⁶ utilizzata durante le interazioni elettroniche con persone, macchine o sistemi informatici. Essa, nella accezione in parola, altro non è se non un sinonimo di strumento di identificazione dell'utente all'interno della rete (rilevante sotto il profilo della "sostituzione di persona"¹⁷ e del "furto di identità digitale")¹⁸, come complesso di dati connessi all'utente quale centro di imputazione di atti e fatti (informatici) giuridicamente rilevanti e, in definitiva, quale mezzo che consente di riconoscere una persona autorizzata ad effettuare una determinata operazione o ad accedere a una determinata risorsa digitale¹⁹;
- (b) una concezione dinamico-evolutiva, come espressione della personalità del soggetto²⁰ in rete, frutto di elaborazione giurisprudenziale che si è occupata del rapporto tra identità digitale e diritto all'oblio al fine di approntare una tutela reputazionale della persona in internet²¹ e, in particolare, quale ***diritto alla continua e corretta proiezione della propria identità personale all'interno della rete.***²²

¹⁶ V. art. 1 co. 1 lett. u-quater) D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale, o CAD) che definisce l'identità digitale come "*la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64* [relativo al sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, n.d.a.]".

¹⁷ V. art. 494 c.p.

¹⁸ Il furto di identità digitale è punito dal combinato disposto degli artt. 494 (in materia di sostituzione di persona) e 640-ter c.p. (in materia di frode informatica).

¹⁹ In questa accezione, l'identità si collega ai concetti di "identificazione elettronica" (cioè l'identificazione univoca di un soggetto fisico o giuridico in forma elettronica) e di "autenticazione elettronica" (cioè la procedura elettronica atta a confermare l'identità elettronica o l'origine e l'integrità dei dati affidati a un documento elettronico), le cui definizioni si trovano nel Reg. (UE) N. 910/2014 del 23 luglio 2014 (noto come "Regolamento e-IDAS") rispettivamente all'art. 3 co. 1 n. 1 ("identificazione elettronica": *il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica*) e n. 5 ("autenticazione", *un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica*).

²⁰ Vale a dire la somma delle qualità individuali (natura, indole, modo di essere, modo di pensare, carattere, temperamento, estro) quale manifestazione esteriore dell'identità e, come tale, apprezzabile dai consociati. È un concetto relazionale legato alla percezione che gli altri hanno di noi.

²¹ V. Cass. civ. Sez. III, 5.4.2012, n. 5525: "*Il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione.*"

²² Sempre Cass. civ. Sez. III, 5.4.2012, n. 5525: "*Il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, costituendo questo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che trova riscontro nella compartecipazione dell'interessato nella utilizzazione dei medesimi. A questi, invero, spetta il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione, a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale.*" V. altresì art. 9 della Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015: "*Diritto all'identità. 1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale*

L'identità in rete nasce su base volontaria, ed è ubiqua, perenne, manipolabile e non unitaria²³. Paradossalmente, e per sua stessa natura, l'identità digitale (nonché la personalità digitale, quale manifestazione esteriore della prima) si risolve in una rappresentazione virtuale tendenzialmente fissa e ad alto rischio di obsolescenza di informazioni (archiviate e conservate in banche dati e piattaforme disperse in rete) relative ad un determinato soggetto²⁴.

Un fatto è certo: quando si varca la soglia di internet, l'identità e la personalità dell'utente vengono codificate e memorizzate in linguaggio computazionale, trovando una forma di “storicizzazione binaria” e, quindi, di oggettivizzazione, del tutto sconosciuta (o, comunque, molto poco conosciuta e indagata) nel mondo reale tale da renderle suscettibili di valutazione anche in termini economici²⁵.

3. Il concetto di *digital death* o “morte digitale”.

Nelle successioni *mortis causa*, il fatto giuridico “morte” precede e giustifica causalmente la devoluzione, ed è causa (o, in determinate ipotesi, come accennato, occasione) dell’acquisto per i soggetti individuati dalla legge e/o dal testatore.

Se nel mondo naturale la cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo integra la nozione di **morte biologica**²⁶, nel mondo virtuale il concetto di morte si fa evanescente traducendosi, in definitiva, o in una inattività permanente dell’utente o nella sua “scomparsa” dai motori di ricerca (riconducibile all’esercizio del c.d. **diritto all’oblio** o del c.d. **diritto alla cancellazione**)²⁷.

La morte biologica determina una vera e propria dissociazione tra *natural person* e *digital person*, tra corpo fisico e corpo elettronico²⁸. Quest’ultimo, infatti, continua a sopravvivere ed è

e aggiornata delle proprie identità in Rete. 2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. 3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. 4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet. 5. L’attribuzione e la gestione dell’identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza”.

²³ In tal senso D’ARMINIO MONFORTE A., op. cit., p. 28.

²⁴ G. FINOCCHIARO, *Privacy e Protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, p. 18

²⁵ Sulla patrimonializzazione dei dati personali v. amplius il paragrafo 4. In un articolo intitolato “How much is your personal data worth?”, pubblicato il 12 giugno 2013 sul Financial Times (rinvenibile all’indirizzo <https://ig.ft.com/how-much-is-your-personal-data-worth/>) è possibile accedere ad un curioso calcolatore che permette di valutare, in termini economici, quanto valgono i dati personali di ciascuno.

²⁶ V. art. 1 L. 29.12.1993 n. 578, rubricato “Definizione di morte”: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.

²⁷ V. art. 17 Reg. e-IDAS sul Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); v. altresì art. 11 della Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015: “1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica. 2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. 3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione”.

²⁸ Sui rapporti tra identità personale, identità digitale e corpo elettronico cfr. BONAVITA S., *Identità digitale, corpo elettronico e reputazione*, Tecnologia e diritto, a cura di ZICCARDI G. e PERRI P., Volume II, Milano, 2019, pp. 25-36; BONAVITA S., *Il corpo elettronico, Il diritto di internet nell’era digitale*, a cura di CASSANO G. e PREVITI S., Milano, 2020, p. 107; Relazione per l’anno 2003 sull’attività svolta dal Garante Privacy, Discorso Del Presidente Stefano Rodotà, Roma, 28 aprile 2004, all’indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1314441>; altresì, Relazione per

ontologicamente preordinato all'immortalità grazie a quell'insieme di dati e informazioni articolate e disseminate in rete che costruiscono l'identità digitale nelle sue accezioni come sopra declinate.

Quindi, se si tenta di concepire la morte digitale come fatto naturalistico, sovrapponibile a quanto accade *in rerum natura*, si rischia di essere fuorviati. E, forse, la locuzione stessa di "morte digitale" o *digital death* non risulta del tutto appropriata, se non per la sua evocatività come anello di congiunzione tra la tecnologia e la materia delle successioni.²⁹

L'**immortalità digitale**, pur avendo impatto sull'intera vicenda successoria a causa di morte²⁹ (anche in termini di riferibilità al *de cuius* delle entità digitali che ne sono oggetto), non esaurisce il fenomeno del passaggio intergenerazionale del (complesso) patrimonio digitale relitto.

4. Il patrimonio digitale tra *digital assets* e diritti della personalità.

L'espressione "patrimonio digitale" o "eredità digitale" va intesa in senso descrittivo e atecnico, come locuzione di sintesi destinata ad individuare un insieme eterogeneo rapporti giuridici e situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, già note ovvero nuove (variamente appellati come *digital assets* o beni digitali ovvero risorse o sostanze digitali³⁰), che si traducono in entità di varia natura a colorazione patrimoniale, non patrimoniale o ibrida.

In teoria generale del diritto, l'art. 810 c.c. definisce i "beni" come "*le cose che possono formare oggetto di diritti*". Tentando di fare una sintesi delle posizioni espresse dalla dottrina e giurisprudenza che tenga conto anche delle moderne evoluzioni tecnologiche, e sia in grado di rispondere alle nuove istanze della società dell'informazione, i beni potrebbero essere definiti come entità (fisiche o ideali, materiali o immateriali, economiche o non economiche, che possiedono una propria identità) la cui rilevanza giuridica – come "beni", appunto – si fonda non tanto sulla utilità, sulla suscettibilità di appropriazione, sulla patrimonialità e/o sulla negozialità quanto, invece, sugli interessi giuridicamente rilevanti, e quindi meritevoli di tutela, che la legge riferisce a quelle entità, all'uopo apprestando le relative forme di protezione³¹.

In questa visione, la definizione in esame pare che non svolga tanto la funzione di criterio normativo generale di qualificazione dei beni in senso giuridico ma costituisca una chiave per accettare perché e in che modo, se ed in quale misura, dette entità siano, tecnicamente, "beni" secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, possano essere oggetto di diritti³².

In particolare, i "beni digitali" altro non sono che beni (art. 810 c.c.) mobili³³ (art. 811 c.c.) rappresentati in formato binario, ossia da un particolare tipo di "linguaggio" (sequenza logica computazionale di 0 e 1 chiamata "bit" dall'inglese "binary digit")³⁴ con cui vengono creati, elaborati, scambiati ed archiviati mediante un elaboratore elettronico³⁵.

²⁹ L'anno 2004 sull'attività svolta dal Garante Privacy, Discorso del Presidente Stefano Rodotà, Roma, 9 febbraio 2005, all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1093776>; D'ARMINIO MONFORTE A., *op. cit.*, pp. 24 ss.

³⁰ Cfr. MAGNANI A., *Il patrimonio ereditario e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita notarile*, 2019, p. 1281-1307.

³¹ V. D'ARMINIO MONFORTE A., *op. cit.*, p. 69 ss.

³² Per una ampia disamina cfr. SGANGA C., *Dei beni in generale*, in Comm. Schlesinger, Milano, 2015, p. 3 ss.

³³ V. COSTANTINO M., *I beni in generale*, in Tratt. Rescigno, I, Torino, 2005, p. 3 ss.; cfr. altresì BUSACCA A., *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, Bari, 2023, p. 37 ss.

³⁴ V. Cass. pen. Sez. II, 10.4.2020, n. 11959, in tema di reati contro il patrimonio, secondo cui "(...) i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer formattato."

³⁵ Sulla natura del dato informatico quale bene immateriale v. Cass. pen. Sez. III, Sent. 21.9.2015 n. 38148.

³⁶ V. D'ARMINIO MONFORTE A., *op. cit.*, p. 39 ss.

L'eredità digitale, come accennato, si compone di entità eterogenee, sia patrimoniali (cioè suscettibili di valutazione economica, art. 1174 c.c.) che non patrimoniali (cioè rispondenti a interessi individuali, morali, affettivi e familiari) molte delle quali, tuttavia, a contenuto ibrido o comunque non individuabile a priori. Tale ultimo aspetto rende difficoltosa una categorizzazione che possa, in qualche maniera, aiutare l'operatore del diritto, per un verso, a inquadrare giuridicamente l'oggetto (digitale) della vicenda successoria e, per altro verso, ad individuare la disciplina applicabile al caso concreto.

Un metodo distintivo che pare, dal punto di vista giuridico, essere proficuo è quello che ne differenzia la natura tra risorse digitali che si trovano al di fuori della rete o, per semplicità, **beni digitali “off line”** (file, software³⁶ e documenti informatici³⁷ creati e/o acquistati dal *de cuius* quali immagini, audio, video, film, documenti di testo, nomi a dominio³⁸, siti web, blog, ecc.) a prescindere dal supporto fisico (hard disk, pendrive, CD-ROM, DVD, pc, smartphone o tablet, ecc.) e/o virtuale (*cloud storage*, es. Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, ecc.) di memorizzazione, e risorse digitali che si trovano in rete o, per semplicità, **beni digitali “on line”**, con ciò indicando tutti quelli presenti nel web che si formano, si scambiano e si elaborano per mezzo di contratti di servizio conclusi con i *providers* di servizi mediante *account* (di posta elettronica, es. Virgilio, Libero, Yahoo, Google; di social network, es. Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok; finanziari, es. Binance; di e-commerce, es. Amazon, Ebay; di pagamento elettronico, es. PayPal, Satispay)³⁹.

La patrimonialità o non patrimonialità delle entità digitali⁴⁰, invece, risulta utile al fine di individuare il relativo regime giuridico applicabile e, quindi, le forme di protezione prefigurate in astratto dall'ordinamento per ciascuna di esse.

Fatte queste premesse, è possibile distinguere i beni digitali dalle altre componenti di compendio del patrimonio (digitale) ereditario.

L'*account*⁴¹, tecnicamente, non è un “bene digitale” ma è indice di una mera relazione contrattuale tra il fornitore del servizio della società dell’informazione (*Internet Service Provider* o ISP) e l’utente, in forza della quale quest’ultimo può usufruire di un servizio e di uno specifico ambiente virtuale (che resta di proprietà del fornitore), solitamente personalizzabile, avente determinati contenuti e singolari funzionalità (il cui utilizzo è regolato dal contratto sottoscritto con

³⁶ Il “software” (o programma per elaboratore) è considerato bene immateriale dotato di autonoma tutela (viene disciplinato dalla legge sul diritto d'autore, a seguito della modifica introdotta con il D.Lgs. 29.12.1992 n. 518, che ha profondamente modificato e integrato l'art. 1 L. 22.4.1941 n. 633 in materia di diritto d'autore). I programmi per elaboratori sono, dunque, ora assimilati alle opere d'ingegno a carattere creativo del campo letterario e artistico. In particolare, oggetto della tutela sono sia i “programmi sorgente”, intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, che i “programmi oggetto”, intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

³⁷ In ambito nazionale v. **art. 1 co. 1 lett. p)** CAD definisce il “documento informatico” come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. In ambito europeo, v. **art. 3 n. 35 Reg. e-IDAS** che definisce il “documento elettronico” come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

³⁸ V. **Tribunale Milano 20.2.2009**: “Il domain name ha doppia natura, tecnica di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. In quanto segno distintivo - costituito dalla parte caratterizzante il nome a dominio denominata Second Level Domain - può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi statuito dall'art. 22, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 [ossia dal Codice della proprietà industriale, n.d.a.]”.

³⁹ Cfr. DE ROSA R.E., *Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale*, in Notariato, 2021, 5, p. 495 ss. (commento alla normativa).

⁴⁰ Si pensi, da un lato, alle criptovalute (es. Bitcoin, Ethereum) e, dall'altro lato, alla corrispondenza elettronica (e-mail, chat private) o alle fotografie (digitali) personali.

⁴¹ V. MASPES I., *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in Contratti, 2020, 5, p. 583 ss. (commento alla normativa).

l'utente stesso)⁴². In tal caso, la successione potrebbe avversi, al più, nella posizione contrattuale⁴³ di norma, tuttavia, non consentita dal contratto (di massa) concluso con il fornitore di servizi informatici⁴⁴.

Parimenti a dirsi per le c.d. **credenziali** le quali, lungi dal configurare beni digitali sono qualificabili come mere chiavi virtuali di accesso al contenuto (patrimoniale o non patrimoniale) da esse secretato (volontariamente o necessariamente), aventi funzione protettiva ed identificativa⁴⁵.

Le c.d. **criptovalute** (note anche come “monete virtuali”) sono assets finanziari digitali basati su tecnologia a registro distribuito e, perciò, qualificabili come beni digitali mobili⁴⁶. Esse possono essere oggetto di detenzione diretta (in questo caso sono custodite in *wallet* le cui chiavi di accesso sono nella sfera di competenza del titolare) ovvero di detenzione indiretta (attraverso fondi comuni di investimento o altri intermediari professionali)⁴⁷.

I **conti on line** sono una mera estensione virtuale di un conto reale e, pertanto, seguono le ordinarie regole della successione *mortis causa*.

Per evidenti ragioni, al contrario, le risorse digitali che non formano oggetto di successione digitale e, dunque, escluse dalla vicenda *mortis causa*, sono i **beni digitali piratati** (per illecità

⁴² Si fa riferimento, in particolare, a quello specifico rapporto contrattuale nascente dalla sottoscrizione delle condizioni generali predisposte dall'ISP ed accettate dall'utente al momento dell'attivazione del servizio. A livello pratico, poi, esso si traduce in un sistema di riconoscimento dell'utente che permette l'accesso ad un determinato servizio, contenuto o ambiente virtuale. Sul tema del “point and click”, quale forma di comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo e integra il requisito forma scritta v. **Cass. SS.UU. 19 settembre 2017 n. 21622**.

⁴³ L'**art. 1127 del Codice Civile del 1865** stabiliva quanto segue: “*Si presume che ciascuno abbia contratto per sé e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto*”. Tale disposizione non è stata poi trasfusa nel novellato codice del 1942 in quanto il principio della successione nella posizione contrattuale è considerato immanente al nostro sistema giuridico.

⁴⁴ Spesso stipulate con provider extra-europei nei cui ordinamenti regna il principio racchiuso nel brocardo “*actio personalis moritur cum persona*”, le condizioni generali del contratto (di dubbia vessatorietà) accettate al momento dell'attivazione del servizio prevedono la non trasferibilità dell'*account* nonché l'estinzione di qualsiasi diritto sull'Id e sul suo contenuto. La morte dell'utente, quindi, nel regolamento contrattuale unilateralmente predisposto, preclude ogni forma di trasmissibilità *iure successionis* del rapporto contrattuale e, conseguentemente, è potenzialmente idonea a frustrare di per sé l'accessibilità al contenuto digitale verso il quale, l'*account*, costituisce unico “ponte di collegamento”. La ragione giustificativa di tali clausole è da rinvenire nell'antieconomicità di mantenere in vita profili di persone defunte e nel disvalore connesso alla condotta di chi agisce sotto falso nome continuando ad agire nel mondo virtuale attraverso il profilo dell'utente defunto (v. art. 494 c.p. circa il reato di sostituzione di persona; il furto di identità digitale è punito dal combinato disposto degli artt. 494 e 640-ter c.p., in materia di frode informatica).

⁴⁵ Possono essere considerate “firma elettronica semplice” rispetto al contenuto cui credenziali diano accesso e, pertanto, indice di paternità del contenuto stesso, fatte salve le ipotesi di illecito. L'**art. 3 co. 1 n. 10 Reg. e-IDAS** definisce la “firma elettronica” (non avanzata e non qualificata) come “*dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare*”. Sul tema delle credenziali v. D'ARMINIO MONFORTE A., op. cit., p. 87 ss.; BECHINI U., *Password, credenziali e successione mortis causa*, Studio n. 6-2007/IG CNN; BECHINI U., *Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain*, Milano, 2019, p. 23 ss.; DI LORENZO L., *Il legato di password*, in Notariato 2/2014, pp. 145-151.

⁴⁶ V. **art. 1 lett. qq) D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231**, in materia di antiriciclaggio, che definisce la “valuta virtuale” come “*la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*.” Cfr. inserto de Il Sole 24 Ore, Maggio 2021, BITCOIN E CRIPTOVALUTE, Conoscere e comprendere un fenomeno planetario. Analisi delle implicazioni giuridiche e fiscali, a cura di AVELLA F.; MANENTE M., *In tema di “conferimento di criptovaluta in trust”*, Quesito di Diritto dell'Informatica n. 10-2022/DI e Antiriciclaggio n. 15-2022/B; PALAZZO M., *Blockchain e cripto-attività*, Il diritto nell'era digitale, Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia, Milano, 2022, pp. 211-235.

⁴⁷ I problemi pratici riguardano, normalmente, nel primo caso (detenzione diretta) l'individuazione del *wallet* (sia esso *web wallet*, *hot wallet*, *hardware wallet*, *software wallet* o *paper wallet*) ed il recupero credenziali di accesso; nel caso di detenzione indiretta, questi beni digitali concorrono a formare il patrimonio ereditario da ripartirsi fra gli eredi ove non oggetto di specifico legato. Sul tema v. PALAZZO M., *La successione nei rapporti digitali*, cit., p. 1333-1335.

dell'oggetto, anche ove per avventura fossero scudati da sistemi di protezione), i **contenuti concessi in licenza**⁴⁸ (per mancanza di titolarità, in capo al *de cuius*, sulla copia del programma licenziato), gli **account di firma elettronica**⁴⁹ e gli **account di identità digitale**⁵⁰ (connotati da elementi di intima personalità che ne giustificano l'estinzione al momento della morte del proprio titolare).

Menzione particolare meritano, infine, i **dati personali**⁵¹ poiché il loro peculiare inquadramento giuridico impatta su quello della possibile trasferibilità per successione dei diritti della personalità (digitale) dell'interessato (cioè del soggetto dei cui dati si tratta).

Se, infatti, secondo la dottrina tradizionale, i diritti della personalità si caratterizzano per il loro carattere non patrimoniale, i dati personali in rete posseggono un carattere sinora non compiutamente conosciuto nel mondo reale, ossia la loro suscettibilità di valutazione economica, che attribuisce ai medesimi quella valenza patrimoniale di cui parla l'art. 1174 c.c. (ragione per cui vengono compresi tra i beni digitali *on line* a contenuto economico).

Il fenomeno della patrimonializzazione del dato personale (“grezzo”, “sintetizzato” o “raffinato”, per esistenza di un mercato nel quale sono scambiabili e monetizzabili, direttamente o indirettamente), tipico delle nuove economie dei mercati digitali caratterizzate da un sistema *data driven* (cioè un sistema economico guidato e dipendente dai risultati prodotti dall'analisi di enormi quantità di dati)⁵² è ben noto sia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁵³ che

⁴⁸ La “licenza d’uso” è un contratto atipico con cui il licenziante (fornitore di servizi di ICT) attribuisce al licenziatario (utente) il diritto personale di godimento (applicandosi, in via analogica, la disciplina della locazione) di una o più copie di un programma che dà accesso, lettura, visualizzazione ed uso a contenuti digitali (a titolo gratuito o a titolo oneroso, ossia a fronte del pagamento di un corrispettivo che può essere versato in unica soluzione o mediante corresponsione di canone periodico). Sui contratti relativi al software e sulla c.d. licenza d’uso v. CONTRATTI, Formulario commentato, a cura di MACARIO F. e ADDANTE A., Milano, 2018, pp. 1434-1438.

⁴⁹ Ad es. quelli forniti da Aruba, Namirial, Infocert.

⁵⁰ Ad es. SPID.

⁵¹ V. **art. 4 GDPR** che intende per “*dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*”.

⁵² I dati personali oggi vengono commercializzati come una *commodity* (bene giuridico con valore economico) all'interno di un sistema che avvantaggia, potenzialmente, sia l'utente (ricevendo servizi/offerte personalizzati o più pertinenti) sia l'impresa (arricchendo i Database). L'utente viene così riconosciuto come il proprietario di un bene giuridico che può essere scambiato, all'interno di un sistema, definito User Centric Economic System of Personal Data. Cfr. <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/i-nostri-dati-come-merce-all-a-ricerca-del-difficile-equilibrio-tra-privacy-e-digital-single-market/#post-114857-footnote-4>.

Sul concetto di *commodification* (o mercificazione) cfr. <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/commercio-e-divieto-di-vendita-dei-dati-personali-approcci-speculari-apologeti-contro-proibizionisti/>.

⁵³ **Provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018**, avente ad oggetto pratiche commerciali scorrette da parte di Facebook, l'AGCM ha cristallizzato che “*il business model del gruppo FB si fonda proprio sulla raccolta e sfruttamento dei dati degli utenti a fini remunerativi configurandosi, pertanto tali dati come contro-prestazione del servizio offerto dal social network, in quanto dotati di valore commerciale*”.

alla giurisprudenza⁵⁴; peraltro, il riconoscimento del valore economico e di scambio del dato personale trova una sua corrispondenza positiva nel diritto comunitario⁵⁵.

Come si dirà nel paragrafo che segue, emerge una tendenza normativa e giurisprudenziale ad assicurare una ultrattivit dei diritti della personalit del *de cuius* (una peculiare forma, per cosi dire, di sopravvivenza della identit digitale e della personalit digitale), la cui persistenza in capo ai soggetti titolati ad attivarli oscilla tra la patrimonialit di un acquisto *iure successionis*, per derivazione dai diritti gi sorti in capo al *de cuius*, e una legittimazione ad agire *iure proprio*, per acquisto a titolo originario in capo a determinati soggetti selezionati dal Legislatore (i quali diventano titolari di una autonoma posizione – e connessa pretesa – giuridica che sorge *ex lege* a seguito della morte del *de cuius*)⁵⁶.

5. Regime giuridico tra tutela normativa e interventi giurisprudenziali.

La regola generale prevista dal nostro ordinamento  quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato in seguito alla morte e della possibilit del loro esercizio, *post mortem*, da parte di determinati soggetti legittimati all'esercizio dei diritti stessi⁵⁷.

⁵⁴ V. **Cons. Stato Sez. VI, 29.3.2021 n. 2631**: “La patrimonializzazione del dato personale, che si realizza attraverso la sua messa a disposizione ad opera di un social network a fini commerciali (anche con la profilazione dell’utente), rende applicabile la tutela consumeristica alla tutela dei dati personali per garantire una “tutela multilivello” dei diritti delle persone fisiche che deve realizzarsi quando un diritto personalissimo sia sfruttato a fini commerciali”. V. nello stesso senso il precedente **TAR Lazio, sez. I, sentenza 10.1.2020 n. 260**. Inoltre, v. **Cass. civ. Sez. I Sent., 2.7.2018 n. 17278**: “In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003, nello stabilire che il consenso  validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di “newsletter” su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalit pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresi la necessit, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti”.

⁵⁵ V. **art. 3 comma 1 Direttiva (UE) 2019/770 del 20 maggio 2019**, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali: “La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo. La presente direttiva si applica altresi nel caso in cui l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui  soggetto l’operatore economico e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.” Il “right to be left alone” (diritto di essere lasciati da soli/in pace) da cui ha avuto storicamente inizio la normativa a protezione della riservatezza e dei dati personali  caduto nella c.d. trappola del dono (o *internet cost trap*: se il servizio o il bene offerto  gratuito, allora il prodotto venduto  l’utente stesso) e, oggi, pare essersi evoluto in un diritto di decidere di essere “disturbati”, pagando con i propri dati personali.

⁵⁶ V. DE FRANCESCO F., *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull’art. 2-terdecies codice privacy*, Contratto e Impr, 2/2022, p. 640 ss.

⁵⁷ V. **Tribunale Milano Sez. I Ord. 9.2.2021**: “La regola generale prevista nell’ordinamento italiano in materia di protezione dei dati personali  quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato dopo la sua morte. L’esercizio post mortem dei diritti del *de cuius* da parte degli aventi diritto non  ammesso quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento dei dati personali.”. V. **Tribunale Bologna Sez. I Ord., 25.11.2021**: “Posto che il Considerando 27 del Reg. UE 679/2016 dispone che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute” e che l’art. 2-terdecies, D.Lgs. n. 101/2018, prevede che: “I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualit di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”,  ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere una pronuncia che legittimi la parte

Va qui rimarcata la netta differenza tra la questione relativa al regime dell'*account* (in quanto rapporto contrattuale) rispetto al regime dei suoi contenuti: un conto è il subentro nella titolarità rapporto contrattuale verso gli ISP (con tutti i poteri e le facoltà che da esso derivano), un altro conto è l'acquisizione (*iure successionis* o *iure proprio*) dei relativi contenuti da parte dei soggetti all'uopo titolati dalla legge.

La disposizione attorno cui attualmente ruota il sistema di tutela *post mortem* e dell'accesso ai dati personali del defunto è rinvenibile nell'**art. 2-terdecies D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101**, rubricato "Diritti riguardanti le persone decedute"⁵⁸. In continuità con quanto previsto all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. n. 196 del 2003, stabilisce – al comma 1 – che "*i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [Reg. UE 2016/679 c.d. GDPR, n.d.a.] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio*⁵⁹, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione⁶⁰".

Come nella previgente disciplina, il Legislatore nazionale non prende posizione sulla vicenda acquisitiva dei diritti, e non chiarisce se si tratti di un acquisti *mortis causa* o di una legittimazione *iure proprio*, ma si limita a prevedere la "persistenza" dei diritti di contenuto digitale oltre la vita della persona fisica, che si concretano nei diritti di accesso (art. 15), di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17), di limitazione di trattamento (art. 18), di opposizione (art. 21), di portabilità dei dati (art. 20).

Sempre l'art. 2-terdecies citato, prevede che l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 Reg. UE 2016/679 "non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata." (comma 2). La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti citati "deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti [di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679]" (comma 3). L'interessato ha "in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto" di esercizio, precedentemente manifestato, di tutti o solo alcuni dei diritti predetti (comma 4). È poi prevista (al comma 5) una regola di chiusura tale per cui: "In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi."⁶¹

ricorrente, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2-terdecies, ad ottenere il recupero dei dati personali contenuti nell'*account* digitale di un soggetto defunto."

⁵⁸ È noto che il **Considerando 27 del Reg. UE 2016/679** sulla protezione dei dati personali stabilendo che "Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute." ha reso necessario un intervento del Legislatore nazionale in materia che, in Italia, ha dato luogo all'emanazione della disposizione in esame.

⁵⁹ Si pensi, ad esempio, a un creditore che abbia accidentalmente cancellato la propria corrispondenza e intenda accedere all'*account* di posta elettronica del *de cuius* per acquisire il titolo fondante la pretesa giudiziale oppure ad un successibile, erede o legatario, che abbia interesse alla successione o ancora che, per avventura, intenda sottrarsi al rischio di essere chiamato in giudizio per rispondere a contenuti immessi dal *de cuius* e visibili che presentino profili di illiceità.

⁶⁰ Il riferimento di chi agisce a tutela dell'interessato è al mandatario *post mortem exequendum* e all'esecutore testamentario, nonché agli stretti congiunti mossi da interessi individuali, morali, affettivi e familiari.

⁶¹ Dalla lettura sistematica della norma, pare che la dichiarazione scritta contenente la chiara e consapevole volontà dell'interessato – sempre modificabile e revocabile –, di vietare l'esercizio di tutti o solo alcuni dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione, portabilità dei dati sia ricollegabile all'**art. 587 co. 2 c.c.** a mente del quale "Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale".

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno, per la prima volta, affrontato il tema dell'accesso ai dati contenuti nell'account collegato all'ID di utenti defunti⁶².

Volendo compiere un'estrema opera di sintesi dei principi giuridici espressi, gli interventi hanno stabilito che l'accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del defunto non è idonea a precludere l'accesso a dati personali per “*ragioni familiari meritevoli di protezione*” in assenza di una volontà dell'interessato di vietare l'esercizio e l'accesso ai diritti digitali dopo la sua morte. A fondamento delle richieste, sfociate in pronunciamenti positivi, sono stati addotti l'art. 2-terdecies sopra citato e l'art. **l'art. 6 par. 1 lettera f) del Reg. UE 2016/679** che autorizza il trattamento dei dati personali necessario per il “perseguimento del legittimo interesse” del titolare o di terzi.

I provvedimenti, pur dando una soluzione pragmatica ad una complessa questione giuridica, probabilmente anche in considerazione dell'interesse familiare che ha mosso gli attori e della sede cautelare che li ha occasionati, forniscono importanti spunti di riflessione sulla vicenda acquisitiva e sul giudizio di meritevolezza degli interessi (patrimoniali o non patrimoniali) che dovrà essere compiuto, caso per caso, dall'autorità giudiziaria⁶³.

⁶² Cfr. ARCELLA G., *La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali*, cit.; CHIBBARO S., *Commento a Trib. Roma n. 2688/2022*, Federnotizie, 13 maggio 2022; VIGNOTTO A., *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in Famiglia e diritto, 7/2022, p. 710 ss. (nota a sentenza); MASTROBERARDINO F., *L'accesso agli account informatici degli utenti defunti: una prima, parziale, tutela*, in Famiglia e diritto, 6/2021, p. 622 ss. (nota a sentenza); BONETTI S., *Successioni mortis causa – dati personali e tutela post mortem nel novellato codice privacy: prime applicazioni*, in Nuova Giur. Civ., 3/2021, p. 557 ss. (nota a sentenza).

⁶³ V. **Tribunale Roma Sez. VIII Ord. 10.2.2022**: “È legittima la richiesta da parte di una vedova, che agisce “iure proprio” sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare, ad avere accesso all'account Apple del marito in quanto finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età. L'accesso ai dati personali contenuti nell'account non è precluso dall'accettazione delle condizioni generali di contratto al momento dell'acquisto del dispositivo. È infatti incontrovertibile che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell'attivazione del servizio prevedano la non trasferibilità dell'account e che qualsiasi diritto sull'Id Apple e sul suo contenuto si estingua con la morte; tuttavia, poiché l'art. 2-terdecies del Codice privacy, al comma 3, prevede che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio e l'accesso ai diritti digitali dopo il suo decesso debba essere espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata, allora la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l'autonomia delle scelte dei destinatari.” V. altresì **Tribunale Milano Sez. I Ord., 10.2.2021**: “L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, custoditi all'interno di un account i-cloud messo a disposizione da un fornitore di un servizio della società dell'informazione in forza di un contratto a distanza, deve essere consentito agli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione e, dunque, non può essere subordinato alla ricorrenza di ulteriori requisiti, previsti dal contratto sotteso all'utilizzo dell'account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali, potendo tale accesso essere vietato soltanto dalla espressa dichiarazione scritta dell'interessato di cui all'art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, presentata o comunicata al titolare del trattamento.” Ancora: “Deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla società produttrice di un telefono cellulare di fornire assistenza ai genitori nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, stante la sussistenza del “fumus boni iuris” - considerato che, ai sensi dell'art. 2-terdecies dal Nuovo Codice della Privacy, i diritti riguardanti le persone decedute possono essere esercitati per “ragioni familiari meritevoli di protezione” - e del “periculum in mora”, atteso che i sistemi della suddetta società, dopo un periodo di inattività dell'account i-cloud vengono automaticamente distrutti.” E ancora: “Dal disposto dell'art. 2-terdecies appare evidente come i genitori siano legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del proprio figlio improvvisamente deceduto. Il tenore delle allegazioni di parte attrice (cioè la possibilità di recuperare parte delle immagini relative all'ultimo periodo di vita del giovane sig. (Omissis) e la volontà di realizzare un progetto che, anche attraverso la raccolta delle sue ricette, possa tenerne viva la memoria) e il legame esistente tra genitori e figli costituiscono elementi che portano a ravvisare l'esistenza delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” richieste dalla norma. Dalla corrispondenza emerge in modo chiaro come il signor (Omissis) non abbia espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem.”

6. Conclusioni.

La complessità della tematica pone l'interrogativo circa la attualità del sistema tradizionalmente conosciuto, non essendo previsti specifici strumenti giuridici per la trasmissione *mortis causa* delle entità digitali (on line, off line; patrimoniali, non patrimoniali, ibride).

La tutela multilivello degli interessi in gioco, da rinvenirsi, fra l'altro, nel diritto delle successioni, nel diritto della privacy, nel diritto d'autore nonché nell'informatica giuridica e nel diritto dell'informatica (per gli aspetti normativi coinvolti dalla materia in esame), trova condensazione nell'art. 2-terdecies più volte citato che, sostanzialmente, tenta di fornire una prima risposta rispetto alle esigenze poste da posizioni giuridiche eterogenee in tema di diritti su dati personali di persone defunte.

Il testamento, allo stato attuale, appare ancora lo strumento più adatto alla gestione e alla disposizione di entità e sostanze, anche digitali, per il tempo successivo alla morte, mediante il ricorso ad istituti noti⁶⁴ capaci di modellarsi sulla base di istanze portate dalla moderna era tecnologica⁶⁵.

In assenza di valide disposizioni testamentarie, la sorte dei beni digitali sarebbe, infatti, retta dalle regole della successione legittima il che, soprattutto con riferimento ai beni digitali on line, potrebbe forse significare di dover affidare ad un'azione giudiziaria (condotta secondo la legge regolatrice del rapporto) la possibilità di accesso, recupero, sfruttamento e/o distruzione di dati personali riguardanti una persona defunta nell'esercizio di un interesse (meritevole) proprio o del *de cuius* stesso⁶⁶.

⁶⁴ Si pensi, fra gli altri, all'istituto dell'esecutore testamentario, al mandato *post mortem exequendum*, al legato di cosa da prendersi da certo luogo, al legato di posizione contrattuale. Sulla controversa figura del lascito (*rectius*: legato) di *password*, si ricorda che le *password* sono un metodo di accesso, non un bene provvisto di valore economico proprio; per tale motivo, esse – in quanto tali – non sono suscettibili di essere oggetto di disposizione a titolo particolare.

In tal senso v. BECHINI U., *Password, credenziali e successione mortis causa*, Studio n. 6-2007/IG, in Cnn Notizie del 24 settembre 2007 e *Disposizione di beni digitali*, Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, consultabile all'indirizzo <https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=53/5317&mn=3>.

⁶⁵ Cfr. BARBA V., *Il contenuto atipico del testamento*, Studio CNN n. 114 del 13 ottobre 2020; ancora BARBA V., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 283 ss.; PALAZZO A., *Testamento e istituti alternativi*, Padova, 2008, 57 ss.

⁶⁶ Nello stesso senso, CAMARDI C., *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in Dir. Inf., 2018, p. 65 ss.